

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1091 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian BERTON, Flavio MUCI e Duncan Leigh NIEDERAURER, e della società VENEZIA FC SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN BERTON, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data in data 09/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 04/06/2020; per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 18/05/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone a 72/96 ore di anticipo dall'inizio degli allenamenti di gruppo come da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 in ritardo rispetto all'inizio degli allenamenti collettivi del 06/06/2020;

FLAVIO MUCI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data in data 09/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 04/06/2020; per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 18/05/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone a 72/96 ore di anticipo dall'inizio degli allenamenti di gruppo come da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 in ritardo rispetto all'inizio degli allenamenti collettivi del 06/06/2020 ;

DUNCAN LEIGH NIEDERAURER, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata

osservanza dei Protocolli Sanitari”, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 04/06/2020; per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 18/05/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone a 72/96 ore di anticipo dall’inizio degli allenamenti di gruppo come da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 in ritardo rispetto all’inizio degli allenamenti collettivi del 06/06/2020;

VENEZIA FC SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti contestati ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cristian BERTON, Flavio MUCI e Duncan Leigh NIEDERAURER in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VENEZIA FC SRL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 282,50 (duecentottantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Cristian BERTON, di € 282,50 (duecentottantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Flavio MUCI, di € 562,50 (cinquecentosessantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Duncan Leigh NIEDERAURER, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società VENEZIA FC SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 00000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina